

Civile Ord. Sez. 6 Num. 11312 Anno 2019

Presidente: SCALDAFERRI ANDREA

Relatore: TERRUSI FRANCESCO

Data pubblicazione: 26/04/2019

### ORDINANZA

sul ricorso 16671-2018 proposto da:

ALI SHARAFAT, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA  
CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di  
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato NICOLA  
LONOCE;

- *ricorrente* -

*contro*

MINISTERO DELL'INTERNO 80185690585, in persona del  
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI  
PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO  
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

- *controricorrente* -

avverso l'ordinanza n. R.G. 11802/2017 del TRIBUNALE di LECCE,  
depositata il 13/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/02/2019 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO TERRUSI.

Rilevato che:

Ali Sharafat, pakistano, ricorre per cassazione con due motivi avverso il decreto del tribunale di Lecce che ha disatteso la sua opposizione nei confronti del provvedimento della locale commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale;

il ministero dell'Interno ha replicato con controricorso.

Considerato che:

col primo motivo il ricorrente, denunciando la violazione o falsa applicazione dell'art. 35-bis, nono comma, del d.lgs. n. 25 del 2008, censura la decisione per avere valutato la domanda di protezione sussidiaria in base a generiche informazioni sulla situazione interna del Pakistan, senza considerazione completa delle prove disponibili e senza corretto esercizio dei poteri officiosi;

col secondo motivo il ricorrente denuncia poi la violazione dell'art. 5 del d.lgs. n. 286 del 1998 in ordine ai presupposti della protezione umanitaria, ulteriormente invocata;

il ricorso è manifestamente fondato in relazione al primo motivo, il cui esame si rivela assorbente;

dal decreto del tribunale emerge che era stata chiesta, tra l'altro, la protezione sussidiaria sul fondamento della condizione di pericolo di danno di cui all'art. 14, lett. c), del d.lgs. n. 251 del 2007: violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato determinativa di minaccia grave alla vita o alla persona;

questa Corte ha più volte chiarito che, ai fini dell'accertamento della fondatezza o meno di una simile domanda di protezione internazionale, il giudice del merito è tenuto, ai sensi dell'art. 8, terzo comma, del d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, a un dovere di cooperazione che gli impone di accertare la situazione reale del

paese di provenienza mediante l'esercizio di poteri-doveri officiosi d'indagine e di acquisizione documentale, peraltro derivanti anche dall'adozione del rito camerale, in modo che ciascuna domanda venga esaminata alla luce di informazioni aggiornate sul paese di origine del richiedente; ciò in particolare quando lo straniero, che richieda il riconoscimento della protezione internazionale, abbia adempiuto all'onere di allegare i fatti costitutivi del suo diritto; sicché in tal caso sorge il potere-dovere del giudice di accertare anche d'ufficio se, e in quali limiti, nel Paese di origine dell'istante si registrino fenomeni di violenza indiscriminata, in situazioni di conflitto armato interno o internazionale, che esponano i civili a minaccia grave e individuale alla vita o alla persona, ai sensi dell'art. 14, lett. c), d. lgs. n. 251 del 2017 (per tutte Cass. n. 17069-18); onde potersi affermare adempiuto l'onere di cooperazione è essenziale che il giudice del merito rifugga peraltro da formule generiche e stereotipate, e specifichi soprattutto sulla scorta di quali fonti abbia provveduto a svolgere l'accertamento richiesto; invero senza una simile specificazione sarebbe vano discettare di avvenuto concreto esercizio di un potere di indagine aggiornato; nel caso di specie l'accertamento non può ritenersi adeguatamente svolto, essendosi il tribunale limitato all'apodittica considerazione che "come riportano le fonti internazionali (..) la situazione di conflitto e rischio generalizzato riguarda in particolare altre zone, quali le Federally administered tribal areas (Fata) ed il Khyber Pakthunkwa"; il riferimento a "fonti internazionali", senza migliore specificazione, non è sufficiente allo scopo anche tenendo conto che in altra parte della motivazione, sebbene ai fini della protezione umanitaria, lo stesso tribunale ha pur dato atto – questa volta con corredo di riferimenti alle informazioni rese dall'Easo e da altre fonti – della documentata esistenza anche nel distretto di provenienza del richiedente di fatti tali da rendere la relativa condizione generale comunque assai instabile; la conseguenza ritenuta – per cui al suddetto livello di instabilità non poteva esser riconosciuta una specifica rilevanza alla stregua di

conflitto generalizzato – è solo genericamente enunciata, e non si capisce se tale sia l'opinione del tribunale ovvero l'attestazione tradotta dalle suddette fonti;

tanto comporta la manifesta fondatezza del primo motivo e il conseguente assorbimento dei profili di censura relativi alla protezione umanitaria;

il decreto va cassato e la causa rinviata al tribunale di Lecce, in diversa composizione, per nuovo esame;

il tribunale provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità.

p.q.m.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa il provvedimento impugnato e rinvia al tribunale di Lecce anche per le spese del giudizio di cassazione.

Deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 febbraio 2019.

Il Presidente



RECEVUTO